

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1992**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PISA e MARTONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2008**

---

Norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse  
nelle industrie operanti nel settore degli armamenti e della  
sicurezza nazionale

---

ONOREVOLI SENATORI. - La produzione industriale degli armamenti non è un'attività economica come le altre e non può essere considerata solo in funzione dell'aumento del prodotto interno lordo; essa va valutata alla luce della politica estera di difesa e sicurezza del nostro Paese, determinata dagli obblighi imposti dalla Costituzione e dall'appartenenza agli organismi internazionali. La corsa al riarmo è un fenomeno mondiale che produce un effetto moltiplicatore a scapito delle strategie di pace e della spesa sociale. È un fenomeno che ha coinvolto anche il nostro Paese che ha ripreso un *trend* sproporzionato nella produzione di sistemi d'arma.

Vi è però un nodo ineludibile nella valutazione di questa fase che vede un rinnovato ruolo nel settore pubblico degli armamenti: più armi per cosa? Esistono realmente esigenze di difesa che giustificano investimenti sempre più massicci e la produzione di sistemi d'arma sempre più sofisticati e letali?

È stata sollevata spesso l'argomentazione che l'industria degli armamenti abbia una importante ricaduta sull'economia nazionale e che soprattutto favorisca la creazione di posti di lavoro. Ciò è in gran parte non corretto e la ricaduta occupazionale avrebbe effetti maggiori se vi fosse una seria politica di riconversione. Il settore della produzione militare è inoltre caratterizzato da andamenti ciclici e non costanti. Deve porsi perciò con rilievo il tema della riconversione dal militare al civile, investendo risorse pubbliche in questo processo. Diversi esempi suggeriscono come la riconversione militare-civile sia la strategia vincente per aprire queste aziende a nuovi settori di mercato e per realizzare importanti risultati economici. All'inizio degli anni '90 - al sopraggiungere della

crisi nel militare - la Agusta aveva il 30 per cento di produzione civile ed il 70 per cento di produzione militare; a partire da quegli anni, grazie anche al ruolo dei sindacati e attraverso una adeguata politica in ricerca e sviluppo delle attività civili rispetto a quelle militari, vi è stata una consistente inversione di tendenza. Attualmente Agusta ha una produzione al 60 per cento di civile e al 40 per cento di militare, e se si è salvata dalla crisi - attestandosi come la principale azienda elicotteristica mondiale - lo deve all'importante ruolo assegnato nel proprio piano strategico allo sviluppo degli elicotteri civili. In altri casi si assiste a una sorta di riconversione alla rovescia: Finmeccanica, che sta tentando tra l'altro di «liberarsi» delle proprie attività civili, considerandole non strategiche e comunque non sufficientemente remunerative sta «riconvertendo» la controllata ELSAG da attività civili (automazione e *information technology*) ad una *mission* esclusivamente militare. Al fine di riorientare la domanda pubblica verso processi di riconversione è necessario un forte impegno dello Stato soprattutto nei casi di aziende partecipate. È un impegno non soltanto di strategia economica ma anche di *moral suasion* nel garantire la massima trasparenza nella gestione di aziende partecipate e private e nel prevenire i conflitti di interesse tra la responsabilità esecutiva, militare e civile, della politica di difesa e di sicurezza nazionale con gli interessi delle aziende che producono sistemi di armamento.

La legge 9 luglio 1990, n. 185, sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento prevede, all'articolo 22, il divieto per i dipendenti pubblici civili e militari ad assumere incarichi dirigenziali nel settore degli armamenti e

della sicurezza nazionale nei tre anni successivi al loro congedo. La *ratio* della norma è evidente: evitare un conflitto d'interessi tra il ruolo esercitato - che nel caso del Ministero della difesa implica scelte politiche delicate e comunque economicamente onerose - e gli interessi economici delle industrie delle armi in cui si assumono incarichi. Se tale norma vale per la materia relativa al titolo della legge (esportazione, importazione e transito) a maggior ragione il criterio che la presiede deve valere per un ruolo che è molto più ampio e che si riferisce alle scelte e alle strategie aziendali nel settore della produzione di armi. La legge n. 185 del 1990 inoltre presenta alcuni profili di criticità: la debolezza del meccanismo sanzionatorio limitato soltanto alle aziende e la limitazione dell'incompatibilità ai dipendenti impegnati in funzioni amministrative legate all'esportazione dei materiali d'armamento. Negli ultimi anni è cresciuto in maniera significativa il fenomeno del collocamento di ex alti ufficiali o ex diplomatici negli organi gestione delle aziende del comparto difesa. La maggiore azienda del settore (Finmeccanica) appartiene per il 30 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze: nel suo consiglio di amministrazione o in altre imprese a lei collegate, siedono ex capi di Stato maggiore o altre figure pubbliche come l'Ambasciatore Castellaneta (inserito nel Comitato strategie di Finmeccanica). Questo fenomeno può destare il sospetto di una commistione tra affari e scelte strategiche e militari che finiscono per influenzare le modalità d'intervento nei teatri operativi internazionali. Parallelamente a quello che succede nel rapporto tra grandi aziende, pubbliche e private, autorità indipendenti e cariche di Governo (caso Urbani - caso Meocci) anche in questo settore è opportuno adottare un carattere di trasparenza che separi il tema delle scelte degli armamenti (che costituiscono un

indirizzo strategico del Paese) dalle convenienze delle imprese. Costituisce esempio di opacità l'acquisto da parte del Ministero della difesa di 249 blindati VBM dell'industria OTO Melara - al cui consiglio di Amministrazione siede un ex Capo di Stato maggiore dell'esercito - ad un costo quasi doppio di un blindato analogo per funzioni e sicurezza tedesco-olandese (il Boxer), acquistato dal Ministero della difesa olandese al prezzo per unità di 3.12 milioni di euro, mentre il VBM è stato acquistato dalla nostra Difesa al prezzo di 6.024 milioni di euro.

All'articolo 1, comma 1, si fa divieto agli appartenenti delle Forze armate, di ogni ordine e grado, anche se collocati in ausiliaria ovvero in quiescenza, di partecipare agli organi di governo, di vigilanza, di controllo degli organismi privati e pubblici, qualunque sia la loro configurazione giuridica, operanti nel settore degli armamenti e della sicurezza nazionale. Al comma 2 si prevede che chi rivesta tali incarichi alla data di entrata in vigore della presente legge decada entro sessanta giorni dalla data della medesima. Al comma 3 si prevede la sanzione, per chi proceda alla nomina in violazione del comma 1, graduabile in un massimale di un milione di euro. Al comma 4 si prevede che il militare, anche se collocato in ausiliaria ovvero in quiescenza, che accetta di far parte degli organi di governo, di vigilanza, di controllo degli organismi anzidetti decada dall'ausiliaria perdendo l'anzianità ivi maturata e sia sottoposto alla sanzione amministrativa pari agli emolumenti corrisposti per il nuovo incarico. Al comma 5 si estendono le disposizioni dell'articolo in oggetto agli impiegati militari e civili del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri.

All'articolo 2 si dispone che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di evitare conflitti di interesse nelle industrie operanti nel settore degli armamenti e della sicurezza nazionale è fatto divieto agli appartenenti delle Forze armate, di ogni ordine e grado, anche se collocati in ausiliaria ovvero in quiescenza, di partecipare agli organi di governo, di vigilanza, di controllo degli organismi privati e pubblici, qualunque sia la loro configurazione giuridica, operanti nel settore degli armamenti e della sicurezza nazionale.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono uno degli incarichi surriferiti decadono di diritto, dall'incarico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Chiunque procede alla nomina degli appartenenti delle Forze armate, di cui al comma 1, in violazione del divieto di cui al medesimo comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa fino un milione di euro, da graduare a seconda dell'importanza dell'incarico.

4. Il militare, anche se collocato in ausiliaria ovvero in quiescenza, che accetta di far parte degli organi di governo, di vigilanza, di controllo degli organismi anzidetti decade dall'ausiliaria perdendo l'anzianità ivi maturata ed è sottoposto alla sanzione amministrativa pari agli emolumenti corrisposti.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli impiegati civili, di ogni ordine e grado, anche in stato di quiescenza dipendenti dal Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





